www.handylex.org

Carlo Giacobini, Responsabile del Centro per la documentazione legislativa, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Direzione Nazionale

Bonus straordinario: modulo e istruzioni dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate ha dunque provveduto ad elaborare i moduli e le istruzioni per la richiesta del "Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza" previsto dal <u>decreto-legge 185/2008</u>. L'Agenzia chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura del decreto-legge citato ed evidenziati dalla nostra nostra precedente nota.

L'aspetto più rilevante e negativo riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un "**componente portatore di handicap**". Come noto il decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.

Le istruzioni alla compilazione dei moduli precisano che per "**componente portatore di handicap**" si intende esclusivamente il **figlio con handicap** a carico del richiedente, restringendo in tal modo la platea dei potenziali interessati.

Inoltre le istruzioni precisano che per "portatore di handicap" ci si riferisce all'art. 3 comma 3, della <u>legge</u> 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all'**handicap con connotazione di gravità.**

Rimangono, quindi, esclusi dalla concessione del bonus:

- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;
- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano titolati di pensione (non da invalidità civile) superiore ai 15.000 euro l'anno;
- i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo superiore ai 20 mila euro annui;
- i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.

Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro:

- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore ai 15.000 euro l'anno (spettano loro 200 euro);
- i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo inferiore ai 20 mila euro annui (spettano loro bonus fra i 300 e i 600 euro) in un nucleo fino a 5 persone;
- i contribuenti il cui figlio con handicap grave abbia percepito redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità per minorazioni civili);
- i contribuenti con reddito inferiore ai 20.000 euro l'anno e con un figlio a carico un figlio disabile, con handicap ma senza connotazione di gravità.

Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.

A quanto ammonta il bonus

Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è concesso ai "single" a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione.

Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell'intero nucleo e della composizione dello stesso.

200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15 mila euro.

300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a **17 mila euro**.

450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a **17 mila euro**.

500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a **20 mila euro**.

600 euro, per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro.

1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro.

1.000 euro, per il nucleo familiare in cui "vi siano figli a carico del richiedente **portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3**, della **legge 5 febbraio 1992, n. 10**4, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00."

Come già detto la circolare dell'Agenzia delle entrate restringe di molto il concetto dell'handicap ai fini della concessione dei bonus, introducendo l'elemento della gravità ed escludendo dal computo gli altri familiari, pur con handicap, che non siano strettamente i figli a carico.

Il decreto-legge 185/2008, in realtà, riprende il comma 1 dell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986). Il comma 1 disciplina la concessione delle detrazioni per carichi di famiglia e non si limita ai figli, ma elenca anche una serie di altri familiari a carico. Inoltre, la maggiorazione ivi prevista per i figli con handicap, cita semplicemente l'articolo 3 della Legge 104/1992, senza riferimento alcuno alla gravità (articolo 3, comma 3), limitazione assente anche nelle istruzioni alla redazione della dichiarazione annuale dei redditi, approvate dalla stessa Agenzia delle entrate.

L'interpretazione proposta dall'Agenzia delle entrate lascia quindi il margine a contestazioni che certamente non mancheranno.

Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi.

Come si calcola il reddito

Il decreto-legge precisa quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.

Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla **mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare**, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:

- da lavoro dipendente
- redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori socialmente utili ecc.)
- lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico (l'importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione);
- redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.

L'Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso (pur in modo confuso) dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati **vanno sommati al reddito** derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita **dell'abitazione principale** e delle relative pertinenze.

Dalla concessione del bonus **sono esclusi i lavoratori autonomi**, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.

Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.

Quale nucleo familiare?

Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall'articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di parentela con il richiedente.

Redditi e nucleo di che anno?

I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008. Può essere un vantaggio nel caso in cui nell'anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori. A seconda dell'anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione.

A chi presentare la richiesta?

La domanda va redatta sui moduli predisposti dall'Agenzia delle Entrate.

I moduli sono due:

- il <u>primo modulo</u> è quello da usare se si presenta la **domanda al sostituto d'imposta**, cioè il datore di lavoro o l'ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il **31 gennaio 2009**. È il **31 marzo 2009**, se l'anno prescelto è il 2008.
- il <u>secondo modulo</u> è quello da usare se si presenta la domanda direttamente all'Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 31 marzo 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si assuma a riferimento il 2008.

In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale).

Il decreto-legge e l'Agenzia delle entrate non sono chiari sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d'imposta, ma un ente erogatore (INPS).

Come avviene il pagamento?

Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d'imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).

Il sostituto d'imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.

Il decreto legge stabilisce che il sostituto d'imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande.

Comunica poi all'Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi.

I pagamenti avvengono entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati.

Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all'Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008.

Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.

Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali.

Consulta anche:

- Modello per la presentazione della domanda al sostituto d'imposta
- Istruzioni per la presentazione della domanda al sostituto d'imposta
- Modello per la presentazione della domanda all'Agenzia delle entrate
- Istruzioni per la presentazione della domanda all'Agenzia delle entrate
- Provvedimento dell'Agenzia delle entrate

6 dicembre 2008



Approvazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

- 1. Approvazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
- 1.1 In attuazione dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, è approvato, con le relative istruzioni, il modello per la richiesta al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici del bonus straordinario quale misura fiscale di sostegno prevista in favore di nuclei familiari a basso reddito.
- 1.2 In attuazione della medesima disposizione di cui al punto 1.1, è approvato, con le relative istruzioni, il modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario quale misura fiscale di sostegno prevista in favore di nuclei familiari a basso reddito.
- 1.3 I modelli approvati con il presente provvedimento sono riservati ai nuclei familiari in cui sono presenti le tipologie reddituali e le condizioni prescritte dall' art. 1, commi 1 e 3,

del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, che intendono chiedere l'attribuzione del bonus previsto dal medesimo articolo.

2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.

- 2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all'*allegato A*.
- 2.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all'*allegato A* e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

3. Modalità e termini per la presentazione del modello.

- 3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è presentato al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni:
- entro il 31 gennaio 2009, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;
- entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

Per la trasmissione telematica delle comunicazioni ai sostituti d'imposta e agli enti pensionistici, gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono essere osservate le indicazioni presenti nelle specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

Per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle richieste e degli importi erogati, i sostituti d'imposta e gli enti pensionistici devono osservare le indicazioni presenti nelle specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

- 3.2 Il modello di cui al punto 1.2 è presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni:
- entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;
- entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

Per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, devono essere osservate le indicazioni presenti nelle specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.3 È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la richiesta del bonus redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Motivazioni:

L'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, prevede, in favore dei nuclei familiari a basso reddito, una misura fiscale di sostegno che si sostanzia nell'attribuzione di una somma variabile in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008.

L'art. 1, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 nel prevedere i nuclei familiari aventi diritto al beneficio tributario e le modalità di erogazione delle predette

somme, demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di stabilire le caratteristiche del modello che tali soggetti devono utilizzare per richiedere il beneficio spettante.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva, con le relative istruzioni, i modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Il modello approvato al punto 1.1 del presente provvedimento è trasmesso entro il 31 gennaio 2009 se il beneficio è richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2007 ovvero entro il 31 marzo 2009 se il beneficio è richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2008.

Il modello approvato al punto 1.2 del presente provvedimento è trasmesso entro il 31 marzo 2009 se il beneficio è richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2007 ovvero entro il 30 giugno 2009 se il beneficio è richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2008 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione.

Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi la richiesta del beneficio in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2008 deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 5 dicembre 2008

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera